

APSP S. GIUSEPPE RONCEGNO TERME
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Addì 29/03/2021, il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del vigente Statuto, la seguente determinazione:

Determinazione n. 29/2021

Oggetto: Incarico di Assistenza medico generica e coordinamento sanitario all'interno dell'A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme al dott.Filippo Mazzamauro per il periodo che va da 01/04/2021 al 31/12/2021.

IL DIRETTORE

Premesso che la RSA "S.Giuseppe" di Roncegno Terme eroga servizi di carattere socio-assistenziali, ed in particolare ospita persona anziane, in stato di bisogno e/o invalidi di ambo i sessi, provvedendo alla loro assistenza.

Visto che l'ospitalità è estesa anche a persone non autosufficienti, per le quali è necessaria un'adeguata assistenza sanitaria, esigenza che determina la presenza di un Direttore Sanitario a garanzia del corretto funzionamento di servizi e che assicuri il coordinamento del personale addetto a questa specifica attività.

Constatato che le Direttive provinciali per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P., che annualmente vengono approvate (per il 2021 deliberazione della Giunta provinciale n.2265 del 22/12/2020), prevedono che l'assistenza medico generica è assicurata mediante l'opera di medici dipendenti dalla RSA o convenzionati con la stessa. Ciascuna RSA, inoltre, designa nominativamente il medico al quale è attribuita la funzione di coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti igienico sanitari, alla gestione dei farmaci e all'assistenza degli ospiti.

Dato atto che l'art.37 della L.R. n.7/2005 e ss.mm. prevede al comma 2 che "L'azienda può avvalersi di personale medico o tecnico – sanitario, di cui sia necessaria l'opera, che può essere utilizzato sulla base di specifica convenzione, ovvero assunto, in via subordinata, mediante contratto nel rispetto della normativa vigente".

Vista la difficoltà a reperire la figura del medico sul territorio è stata chiesta la disponibilità al dott.Filippo Mazzamauro che già collabora con l'RSA "S.Giuseppe" di Roncegno Terme, ad assumere l'incarico per la restante parte dell'anno.

Dato atto della disponibilità di quest'ultimo e considerata la situazione di emergenza che sta vivendo la casa di riposo, si ritiene di affidare l'incarico di assistenza medico generica all'interno dell'A.P.S.P. "S, Giuseppe" di Roncegno Terme al dott.Filippo Mazzamauro per il periodo che va da 01/04/2021 al 31/12/2021.

Visto lo schema di contratto che regola il servizio in oggetto indicato e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Preso atto che il monte ore previsto varia da n.9 ore a settimane (presenza utenti massima n.49 utenti) a n.10,5 ore a settimana (presenza utenti oltre le 49 unità) e che la tariffa oraria

omnicomprensiva è fissata in € 52,00. Ulteriori ore oltre il monte ore previsto, potranno essere riconosciute previo autorizzazione del Direttore, per motivi legati ad esigenze dell'Ente.

Considerato che il vigente Statuto dell'A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno Terme, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell'Azienda.

Appurato che l'oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda.

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno Terme.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 "Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7".

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento".

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Visti i vigenti Regolamenti aziendali.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Giuseppe" di Roncegno Terme, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.101 del 28/04/2017 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 10/05/2017).

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi espressi in premessa, l'incarico di Assistenza medico generica e di coordinamento sanitario della A.P.S.P. S. Giuseppe di Roncegno Terme al dott.Filippo Mazzamauro, per il periodo che va dal 01/04/2021 al 31/12/2021, ad un costo orario omnicomprensivo di € 52,00 a ora, dando atto che:
 - il fine e l'oggetto del contratto sono stati descritti in premessa;
 - le modalità di scelta del contraente sono supportate dalle motivazioni esposte dal relatore e dalla previsione di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 2, art.43, comma 2 della L.R. 21 settembre 2005 n.7 e dell'art.21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm.
 - il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali;
 - ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136, il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è **Z89312C66C**.
2. Di prendere atto che il servizio, come sopra affidato, è disciplinato da apposito contratto, che sarà stipulata sulla base dello schema che allegato alla presente determinazione si approva e ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.
4. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm.

5. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottati dall'APSP "S. Giuseppe" di Roncegno Terme.
6. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.
7. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;
 - ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

ALLEGATO A)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO GENERICA E DI COORDINAMENTO SANITARIO PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI ALL'INTERNO DELLA
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
"S.GIUSEPPE" DI RONCEGNO TERME
– periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 –

Premesso che la A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme accoglie persone anziane in stato di non autosufficienza fisica, alle quali si deve garantire un'adeguata assistenza sanitaria attuata da personale qualificato e abilitato. Preso atto che la "S.Giuseppe" di Roncegno Terme ha introdotto il servizio di coordinamento dell'attività sanitaria. Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.2265 del 22/12/2020 avente oggetto: "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (S.S.P.) per l'anno 2021 e relativo finanziamento". Vista la Determinazione del Direttore n.2 del 15/01/2021 avente ad oggetto: "Incarico di Assistenza medico generica e coordinamento sanitario all'interno dell'A.P.S.P. "S.Giuseppe" di Roncegno Terme al dott. Filippo Mazzamauro per il periodo che va da 01/01/2021 al 31/03/2021".

Tutto ciò premesso, tra

La A.P.S.P. "S. Giuseppe" di Roncegno Terme con sede a Roncegno – via Alle Fonti n.1, codice fiscale c.f 81001630227 e P.I. 00989210224, nella persona del Direttore dott. Claudio Dalla Palma e Il dott., nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____, C.F. _____ partita Iva _____, iscritto all'ordine dei medici di _____ al n.06791 dal _____,

ai sensi dell'art. 2222 del C.C., si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Natura dell'incarico

L'attività del Medico è di natura libero professionale e viene svolta in sintonia con le esigenze organizzative della struttura, avendo presenti le finalità e gli obblighi che alla stessa derivano dalla L.P. n. 6/98.

Art. 2 – Compiti del Coordinatore Sanitario

Le principali funzioni del Coordinatore Sanitario sono:

- promuovere le condizioni organizzative per garantire la massima integrazione tra l'attività medica di diagnosi e cura, il coordinamento delle attività sanitarie e assistenziali e l'organizzazione della vita dei residenti, tenendo conto dei ritmi abituali di vita nelle attività quotidiane;
- promuovere, in integrazione con il coordinatore dei servizi, l'adozione di modelli organizzativi dell'assistenza e della vita nella RSA centrati sul residente, che garantiscano la partecipazione della persona e la personalizzazione delle cure;
- favorire, in integrazione con il coordinatore dei servizi, l'adozione e la diffusione, di linee guida clinico-assistenziali validate per assicurare l'efficacia, l'appropriatezza e la sicurezza dell'assistenza;
- promuovere l'elaborazione di strumenti specifici (procedure, linee di indirizzo, ecc.) e l'attivazione di azioni organizzative (riunioni, formazione sul campo, audit clinici/organizzativi, ecc.) per orientare le pratiche clinicoassistenziali di tutto il personale;
- coordinare l'apporto dei medici che svolgono funzioni di diagnosi e cura all'interno della struttura residenziale per promuovere un'omogeneità di comportamento e l'integrazione con i processi clinico-assistenziali gestiti dal personale, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;
- sviluppare le condizioni organizzative per garantire la continuità delle cure e la continuità informativa in tutte le fasce orarie, in particolare nel caso di intervento dei medici di continuità assistenziale, di accesso a presidi ospedalieri e di riammissione in RSA da una dimissione ospedaliera;
- mantenere un costante raccordo con il Direttore della Unità Operativa Cure Primarie del Distretto e costituire un riferimento per l'UVM;
- mantenere un raccordo con i medici specialisti che accedono alla RSA;
- collaborare all'organizzazione della vita comunitaria e all'accogliimento dei residenti;
- promuovere il coordinamento dei piani di intervento individuali in collaborazione con l'equipe di lavoro ed il controllo di qualità e sicurezza della cura e dell'assistenza in generale, ivi incluso l'adozione delle misure per il superamento della contenzione secondo il programma definito a livello di struttura.

Inoltre cura:

- l'adozione, il controllo e la vigilanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza secondo le norme vigenti;
- la predisposizione ed attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità e dei singoli residenti, secondo le norme vigenti;
- l'approvvigionamento dei farmaci forniti direttamente dall'Azienda e la vigilanza sul loro utilizzo;
- ogni altro adempimento connesso alla gestione sanitaria della struttura;
- la redazione di una relazione annuale sull'andamento dell'assistenza ai residenti da inviare per il tramite della Direzione della RSA al Distretto di competenza e, per conoscenza, all'Assessorato alla Salute e Solidarietà sociale – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza entro il 29 febbraio 2016.

Art. 3 – Compiti del Medico di medicina generale

Il servizio di assistenza medica prevede che il Medico incaricato provveda alla gestione di tutte le esigenze sanitarie espresse dagli Ospiti mediante la erogazione di prestazioni in ambulatorio e al letto dell'Ospite, assumendone la responsabilità complessiva in ordine alla promozione e al mantenimento della salute degli stessi.

PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Tali esigenze ricomprendono tutti gli interventi finalizzati a prevenire, curare e riabilitare le varie forme di patologia con tempestività, efficacia ed efficienza ed assicurare così le migliori condizioni di vita e di relazione dell'Ospite.

Pertanto il Medico di medicina generale assicura un'assistenza globale alla persona, anche per evitare il ricorso al ricovero ospedaliero e, per questo, si avvale dei servizi infermieristico, di fisioterapia ed altri messi a disposizione dall'ente.

Le principali funzioni sono:

- assumere la responsabilità complessiva in ordine alla promozione e al mantenimento della salute dei residenti attraverso funzioni preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di educazione sanitaria;
- gestire le proprie funzioni attraverso la relazione di cura con il residente, per cogliere gli aspetti biografici che caratterizzano la persona, anche attraverso l'apporto dei familiari;
- adottare specifici strumenti per assicurare l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi diagnostici, terapeutici ed assistenziali, nonché la sicurezza dei residenti, anche su indicazione del coordinatore sanitario della RSA, oltre che in relazione ad eventuali indicazioni dell'Azienda;
- partecipare ai programmi di superamento della contenzione farmacologica e fisica, definiti da ciascuna struttura residenziale;
- valutare e rivalutare periodicamente in modo programmato il carico terapeutico complessivo del residente, con particolare attenzione alle politerapie ed alla necessaria riconciliazione prescrittiva documentando il processo nella documentazione sanitaria;
- garantire il proprio apporto all'interno dell'equipe multidisciplinare in coerenza con il progetto individualizzato definito per il residente;
- contribuire a contestualizzare, in collaborazione con il medico specialista, le terapie prescritte da quest'ultimo al fine garantire al residente un approccio terapeutico coerente con i bisogni complessivi di salute ed il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva; partecipare agli incontri con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale del residente ed attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l'equipe multiprofessionale;
- partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l'assistenza ai residenti, nell'ambito dei programmi promossi dal SSP;
- partecipare agli incontri periodici per la verifica dei programmi di attività dell'intera struttura;
- partecipare all'attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei familiari dei residenti.

Art. 4 – Altri compiti

Nell'ambito dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 1, il Medico è tenuto ad erogare le prestazioni previste dall'art. 3 in favore degli Ospiti della Casa di Soggiorno, gestita in contemporanea con la R.S.A. dalla Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Per l'erogazione delle suddette prestazioni vale la normativa prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2414 del 20/12/2016, che sarà opportunamente messa a disposizione del Medico dall'Ente.

Art. 5 – Orario di servizio e sostituzione dell'assenza

L'espletamento del servizio si concretizza in un numero complessivo di 10,50 ore settimanali, di cui 1 ora per l'attività di coordinamento e 9,5 ore per assistenza medico generica. Nel caso in cui la presenza degli utenti sia inferiore od uguale alle 49 unità, le ore per assistenza previste non n.8 ore settimanali. L'assistenza medica deve essere garantita per almeno due ore al giorno. Le ore in eccedenza al monte ore annuo se non preventivamente autorizzate non verranno pagate. Ferma restando la presenza oraria concordata, il medico è altresì tenuto ad assicurare l'assistenza medica urgente nella stessa giornata della richiesta, anche al di fuori degli accessi previsti, nelle fasce orarie e nei giorni non coperti dal servizio di continuità assistenziale.

L'attività presso la "S.Giuseppe" di Roncesgno Terme si svolge nei giorni e nelle ore indicati nel comma. 1 e 2, fermo restando l'obbligo del Medico a prolungare l'orario in presenza di problematiche sanitarie improrogabili; tuttavia l'eccedenza oraria può essere recuperata mediante compensazione con i turni di servizio successivi, compatibilmente con le esigenze assistenziali dei reparti.

Per l'erogazione dei compensi, la presenza oraria del Medico è attestata mediante utilizzo del cartellino di presenza, anche nel caso di accesso alla struttura nell'orario di reperibilità.

In caso di assenza, il Medico è tenuto ad assicurare idonea sostituzione, che va preventivamente comunicata per iscritto all'Ente.

Art. 6 – Risorse assegnate al servizio

Per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico l'Ente mette a disposizione l'ambulatorio medico attrezzato, nonché l'assistenza di personale paramedico, i farmaci e il materiale di medicazione occorrente.

Art. 7 – Trattamento economico

Viene riconosciuto al professionista per l'attività di assistenza medico generica e di coordinamento sanitario a favore degli ospiti non autosufficienti della RSA un compenso orario onnicomprensivo pari a € 52,00 per l'intera durata dell'incarico. Il compenso è soggetto alle ritenute erariali e previdenziali nella misura di legge e sarà liquidato mensilmente a presentazione di regolare fattura.

Art. 8 – Requisiti richiesti

Per il conferimento dell'incarico previsto dalla presente convenzione il Medico che presterà servizio presso la RSA è tenuto a presentare all'ente il certificato di iscrizione all'Ordine professionale di data non anteriore a tre mesi ed altri titoli che possono attestare la professionalità raggiunta.

In caso di riconferma è sufficiente un'autodichiarazione con la quale si attesti la non cancellazione dall'Ordine professionale e il possesso di specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.

Art. 9 – Durata dell'incarico

La presente convenzione decorre dal 01/01/2021 ed è valida fino al 31/03/2021.

L'azienda si riserva la facoltà di recesso per modificazioni normative, per esigenze organizzative e per altre motivazioni, con preavviso di 90 giorni.

Parimenti, il Medico può recedere mediante preavviso di 90 giorni, fermo restando l'obbligo dello stesso di assicurare il servizio, anche tramite un sostituto.

Art.10 – Controversie

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione della presente convenzione se ne demanda la risoluzione ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Istituzione, da una persona di fiducia del Medico incaricato e da una terza persona designata di comune accordo tra i primi due o, in difetto d'accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Trento. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.

Art.11 – spese contrattuali

L'imposta di bollo sul presente atto è a carico della parte contraente.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), La informiamo che i Suoi dati sono trattati dalla Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno titolare del trattamento e in particolare che:

A) Finalità del trattamento:

Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti nell'ambito della gestione dei rapporti commerciali instaurati ha finalità di: gestione dei fornitori (amministrazione di contratti, ordini, arrivi e fatture)

elaborazione e predisposizione della documentazione atta ad adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili;

B) Modalità del trattamento:

Il trattamento dei dati personali viene eseguito con le seguenti modalità:

in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici)

in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e archivi)

C) Natura del conferimento dei dati:

I dati sono di norma raccolti presso l'interessato.

Il conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale e obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge come ad esempio la gestione contabile del rapporto in essere.

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale.

D) Comunicazione dei dati e responsabili del trattamento:

I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a

Banche ed istituti di credito per l'appoggio di effetti bancari

Altri enti o Uffici Pubblici in obbligo di legge

Organi ispettivi di controllo in obbligo di legge

E) Ambito di diffusione dei dati:

I dati necessari a garantire una adeguata trasparenza amministrativa potranno essere diffusi tramite apposizione all'albo dell'Ente, secondo la normativa vigente in materia.

F) Responsabile del trattamento interno dei dati e incaricati:

Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore Amministrativo dell'Ente.

Il personale amministrativo dell'Ente appositamente incaricato, potrà venire a conoscenza dei dati personali forniti.

G) Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello stato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Ha anche diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi ha interesse, integrarli. Ha anche diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati nonché di ottenere l'attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l'elenco aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento potrà fare riferimento al *responsabile del trattamento*.

Art.13 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, il professionista/la ditta/l'Impresa, per l'esecuzione di tutte le transazioni comportanti movimenti finanziari dipendenti dai lavori oggetto del presente contratto, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti, unitamente alle generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operarvi, devono essere comunicati all'Azienda. Gli stessi, se non siano già attivi prima della stipulazione del contratto, dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione unitamente alle generalità ed ai codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi.

I movimenti finanziari in oggetto dovranno compiersi solo attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale che dovrà recare il codice che verrà comunicato all'impresa, relativo all'investimento pubblico sottostante fornito dall'Azienda.

In caso di violazione dell'obbligo di eseguire le transazioni di cui al primo comma del presente articolo senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa il contratto verrà automaticamente risolto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13.08.2010, n. 136, l'Azienda, nell'ipotesi in cui il professionista/la ditta/l'Impresa, per l'esecuzione del presente contratto, stipuli contratti con subappaltatori e/o subcontraenti, verificherà che nei suddetti contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. L'Impresa principale, il Subappaltatore o il Subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Azienda ed il Commissariato per il Governo della Provincia Autonoma di Trento.

A tal fine si comunica che il codice C.I.G. attribuito a detta prestazione e da riportare sulle fatture emesse è il seguente: _____

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente determinazione viene pubblicata in data 29/03/2021 all'albo della A.p.s.p. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

Determinazione:

- Esecutiva a pubblicazione avvenuta.